



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA – AMBITO DI APPLICAZIONE  
SOGGETTIVO - OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA

## **Descrizione**

L'obbligo di osservanza delle norme disciplinari riguarda allo stesso modo tutti coloro che svolgono qualsiasi attività "comunque rilevante per l'ordinamento federale" (...) "*in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*". (sul punto si richiama la decisione n.17/2019-2020 in cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che tale ampia formulazione si riferisce ad ogni relazione che "trovi occasione in (o sia riconducibile a)" l'attività sportiva; v. anche Collegio di Garanzia dello Sport- Coni- decisione n. 42 del 2018).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 14/CFA/2023-2024/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Palmieri

## **Riferimenti normativi**

art. 2, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0014 CFA del 28 luglio 2023 (Sig. Bizzaglia Alessio/Procura Federale)**